



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Una giornata in cui ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne, ma anche un'occasione per rafforzare la lotta contro le discriminazioni e le violenze, un momento per riflettere sui passi ancora necessari e da compiere.

Uomini e Donne uniti perché l'**8 marzo** sia l'inizio di un percorso comune per chiedere la fine della violenza contro le Donne.

BUON 8 MARZO A TUTTI DAL SIULP

FLASH nr. 8 – 2015

- Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Trattamento economico da corrispondere al personale che effettua le esercitazioni di tiro fuori dell'ordinaria sede di servizio
- Servizio militare e assegno di funzione
- Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle forze di polizia
- Modalità di presentazione istanze di valorizzazione e riscatto ai fini previdenziali
- Concorso pubblico a 14 posti da dir. tecnico ingegnere P. di S., – scorrimento graduatorie - nuovo bando di concorso pubblico a 8 posti concorso interno, per titoli ed esami, a 2 posti, da direttore tecnico ingegnere
- Il diritto di denuncia non può essere soggetto ad alcun filtro gerarchico
- P.A.: tra diciotto mesi previsto il passaggio al digitale



Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro



Lo scorso 3 marzo si è svolta, al Dipartimento, la prevista riunione relativa allo schema di regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per l'Amministrazione erano Presenti il Prefetto Vincenzo Panico, Capo della Segreteria del Dipartimento, il Prefetto Marco Valentini, Capo Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e una delegazione dell'Ufficio Rapporti Sindacali.

In apertura di seduta, i rappresentanti delle scriventi Organizzazioni Sindacali hanno stigmatizzato l'atteggiamento dell'Amministrazione che ha convocato la riunione a distanza di un anno dalla precedente, senza rendere noti elementi innovativi rispetto alla vecchia bozza di regolamento giudicata inadeguata a causa di evidenti criticità di impostazione.

Al riguardo, l'Amministrazione, ha tenuto a chiarire il carattere non meramente formale della riunione, rendendo nota la propria intenzione di ridiscutere la bozza di decreto e riavviare il dialogo con i Sindacati per verificare in concreto la possibilità di pervenire alla redazione di un testo condiviso nei principi e nell'impostazione generale.

Nel merito, i problemi della vecchia proposta dell'Amministrazione concernono in primo luogo l'individuazione della figura del datore di lavoro e le connesse responsabilità, che la bozza dell'amministrazione sembra, artificiosamente, frazionare e disperdere fra più soggetti con la strumentale motivazione della relativa mancanza del potere decisionale e di spesa in capo al dirigente dell'ufficio. In ordine a questo punto non si è mancato di evidenziare come l'individuazione precisa della figura del datore di lavoro risponda non all'esigenza di avere un bersaglio da colpire ma di disporre di una figura di riferimento per rafforzare, le tutele in un settore così delicato quale quello della sicurezza nei luoghi di lavoro. Rispetto alla cennata esigenza il problema della spesa e dei relativi poteri rappresenta una conseguenza, peraltro eventuale, e non un presupposto.

Altro problema della bozza va rilevato nella mancata esplicitazione dei criteri di individuazione delle "aree riservate". Detta carenza è alla base della insoddisfazione dei Sindacati per quel che concerne il contenuto delle previsioni relative ai meccanismi di controllo e le incongruenze riscontrate in relazione alla figura del medico competente.

L'Amministrazione ha tenuto a sottolineare come l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 81/2008 costituisca presupposto per l'avvio del tavolo che dovrà condurre a stabilire le modalità di elezione dei rappresentanti della sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'articolo 23 del vigente Accordo Nazionale Quadro, che subordina espressamente la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D. Lgs. n. 81/2008, all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

In un clima di rinnovata unità di intenti si è, pertanto, determinato di procedere lungo un duplice percorso.

- a) aggiornamento della bozza di regolamento attraverso una serie di incontri finalizzati a definirne l'impostazione ed i criteri generali per giungere, in sede tecnica, alla redazione di un articolato soddisfacente e conforme alle aspettative della categoria.
- b) ricognizioni di tutte le importanti questioni rilevate al centro e nelle realtà territoriali concernenti l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui

luoghi di lavoro. Al riguardo l'Amministrazione ha manifestato particolare interesse, in merito alla proposta avanzata dalle scriventi OO.SS, in ordine all'istituzione di un Ufficio di staff, da incardinare in seno alla Segreteria del Dipartimento, a cui attribuire funzioni di attività e coordinamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al termine dell'incontro l'Amministrazione ha condiviso l'esigenza di convocare a breve un nuovo incontro al fine di definire gli aspetti politici della materia e calendarizzare i lavori di un tavolo tecnico per la definitiva stesura del regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 81/2008.

Trattamento economico da corrispondere al personale che effettua le esercitazioni di tiro fuori dell'ordinaria sede di servizio

Ci giungono richieste di chiarimenti in ordine al Trattamento economico da corrispondere al personale che effettua le esercitazioni di tiro fuori dell'ordinaria sede di servizio.

Al riguardo, la Commissione Paritetica, di cui all'art. 29 del D.P.R. nr. 164/2002, nella seduta del 10 giugno 2008, si è espressa in merito ad una questione applicativa relativa all'art. 8 della legge 23 marzo 1983, nr. 78, ai sensi del quale, al personale che, organizzato in servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 unità, effettui le esercitazioni di tiro fuori dall'ordinaria sede di servizio per una durata di almeno otto ore, spetta l'indennità di marcia.

In particolare, la Commissione, "nel ribadire che l'indennità di marcia e l'indennità di missione non sono cumulabili, ha ravvisato la necessità di richiamare l'attenzione degli uffici territoriali sulla possibilità di attribuire il trattamento economico di missione al personale in servizio f1.10ri sede al quale non possa essere corrisposta l'indennità di marcia per carenza di alcuni dei requisiti prescritti dalla legge" (es.: durata del servizio inferiore ad otto ore). Pertanto, ove si realizzi l'ipotesi presa in esame dalla Commissione, occorrerà corrispondere agli interessati il trattamento economico di missione previa verifica delle condizioni prescritte dalla vigente normativa sulle missioni nel territorio nazionale.

Ricordiamo che a norma dell'art. 29 del D.P.R. nr. 164/2002, il parere della Commissione è vincolante a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta (cfr. circolare 333-G/2.2. del 25 novembre 2008).

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Servizio militare e assegno di funzione

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla computabilità dei servizi resi nelle forze armate ai fini dell'attribuzione dell'assegno di funzione.

L'Assegno di Funzione è stato istituito dall'articolo 6 del decreto legge 387/1987 quale "assegno funzionale pensionabile".

A seguito dell'evoluzione contrattuale l'emolumento comprende, oggi, tre misure, da attribuirsi rispettivamente al compimento di diciassette, ventisette e trentadue anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia.

Direttive in merito alla configurazione dell'istituto sono state emanate anche con la circolare 333.A/9802.B.B.5.4. del 31 ottobre 1995.

Come previsto dall'articolo 2, comma 3, DPR 19 novembre 2003, nr. 348, a partire dal 1° gennaio 2003, per il compimento delle anzianità utili ai fini dell'attribuzione dell'assegno di funzione è valutato anche il periodo di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.

Ai fini dell'attribuzione del beneficio occorre, altresì, detrarre tutti i periodi relativi a provvedimenti che incidono sull'anzianità di servizio, interrompendola.

Per quel che concerne il requisito del "senza demerito", sono presi in considerazione i giudizi complessivi e le sanzioni disciplinari del triennio antecedente alla maturazione della prevista anzianità, nel senso che il beneficio sarà erogato a tutti coloro che, nello stesso triennio, abbiano riportato un giudizio complessivo almeno pari a "buono" e non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

In pratica, alla luce di quella che è la nuova disciplina dell'Istituto, il beneficio non spetta allorché il dipendente abbia, nel triennio precedente, riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

L'anno o gli anni in cui si riscontra la presenza della causa ostativa alla concessione del beneficio vengono esclusi dal computo dell'anzianità necessaria alla maturazione del beneficio stesso.

È evidente che un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, tenuto conto dell'unicità della sanzione, non potrà provocare un ritardo di due anni per il solo fatto di essere stato inflitto e scontato a cavallo di un biennio. Se alla data in cui viene maturata la prescritta anzianità, il personale interessato si trovi o si sia trovato, in passato, nello stato di sospensione cautelare dal servizio, sarà necessario attendere, ai fini della corresponsione dell'assegno funzionale, che sia adottato, al termine del procedimento penale e/o disciplinare, il provvedimento che dispone in via conclusiva sulla vicenda.

Pertanto, non potrà essere attribuito l'assegno funzionale a chi, sospeso cautelatamente, sia stato riammesso in servizio con riserva di riesame del periodo di sospensione cautelare.

Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle forze di polizia



Ritorniamo sull'argomento della licenza di porto per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia.

Chi ci segue con assiduità ricorderà che con una nota datata 15 ottobre 2013, inviata al Capo della Polizia (testo pubblicato nel collegamento Flash 39/2013 del 5 ottobre 2013) si chiedeva la riforma della procedura per il rilascio dei porti d'arma agli appartenenti alle forze dell'Ordine, in relazione all'obbligo di allegazione di certificati anamnestici, unitamente ad attestazione del medico a certificazione del possesso dei requisiti psico-fisici necessari per la detenzione ed il porto di arma comune da sparo.

Al riguardo, l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Ministero dell'Interno con nota nr.557/RS/01/112/1 del 15 ottobre 2013, comunicava che "... il Sig. Capo della Polizia, nel ritenere le osservazioni prospettate ragionevoli, nonché meritevoli di approfondimento, ha ritenuto incaricare l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per l'esame della questione, con riserva di comunicare ulteriori notizie ...".

Sul nr. 4 del 7 febbraio 2015 di questo notiziario abbiamo pubblicato il testo della ministeriale 557/RS/01/112/1 del 27 gennaio 2015 con la quale il Dipartimento della P.S. faceva sapere che: "L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale aveva interessato il Ministero della Salute allo scopo di ottenere una rivisitazione del contenuto dell'art. 3 del D.M. Sanità del 28 aprile 1998, relativo ai requisiti psico-fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'anni per uso difesa personale. In particolare, si chiedeva di inserire dopo l'art. 4 del predetto D.M. una previsione che prevedesse, in luogo del certificato medico, un'apposita attestazione di servizio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, acclarando, in via presuntiva, il possesso dei requisiti psico-fisici di cui agli articoli 1 e 2 in capo agli appartenenti alle Forze di Polizia."

Oggi con la nota n. 557/RS/011112 del 24 febbraio 2015, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ci fa sapere che *"l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale ha comunicato che di seguito alla proposta di modifica del D.M. Sanità 28 aprile 1998, formulata al Ministero della Salute in data 23 dicembre 2014, il 30 gennaio u.s. è pervenuto dal predetto dicastero il parere favorevole alla parificazione del criterio di presunzione del possesso di idoneità psicofisica per il rilascio di licenze in materia di porto d'armi sia per agenti che per ufficiali di pubblica sicurezza. Il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha inoltre assicurato, per le vie brevi, che sarà avviato l'iter procedurale per il recepimento della proposta di modifica"*.

Modalità di presentazione istanze di valorizzazione e riscatto ai fini previdenziali



Ci giungono, a vario titolo, richieste di informazione e chiarimenti in ordine alle modalità con cui inoltrare le istanze di valorizzazione e riscatto, ai fini previdenziali (pensione e buonuscita), dei periodi relativi ai servizi svolti nelle Forze armate, ai corsi di immissione in servizio nella Polizia di Stato, alle maggiorazioni di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{5}$ del servizio.

Punto di riferimento, al riguardo, è la circolare 333/H/N18 ter dell'11 aprile 2013 della Direzione centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della P.S. il cui oggetto è costituito dalle "nuove modalità di presentazione delle istanze:

- 1) per la pensione indiretta, reversibile e di privilegio indiretta, per il pagamento dei ratei di pensione, per la variazione delle modalità di riscossione della pensione o di richiesta trasferimento del pagamento della pensione all'estero e per la richiesta di prosecuzione volontaria dell'Assicurazione Sociale Vita (Circolare n. 42 del 21/03/2013);
- 2) per il riscatto di periodi o servizi ai fini dell'indennità di buonuscita e del TFR per il personale dipendente dalle amministrazioni statali.

La Ministeriale richiama la circolare INPS n. 43 del 21/03/2013 e le Circolari n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012 e del 12 febbraio 2013, contenenti le istruzioni operative riguardo le procedure di "telematizzazione" delle richieste di prestazioni o di servizio, da richiedere all'INPS a seguito dell'avvio, da parte dell'Istituto, delle nuove modalità per la presentazione delle istanze da parte degli iscritti alla gestione previdenziale.

Con Circolari n. 42 e n. 43 del 21 marzo 2013 l'Istituto Previdenziale ha esteso la procedura telematica ad altre forme di prestazioni che non erano state contemplate in sede di prima applicazione dei servizi telematici. In particolare:

- 1) Con la circolare n. 42. L'INPS ha previsto l'attivazione della modalità di presentazione telematica, a decorrere dal 4 giugno 2013 delle domande di:
 - pensione indiretta o reversibile;
 - pensione di privilegio indiretta;
 - richiesta di pagamento dei ratei di pensione;
 - variazione delle modalità di riscossione della pensione;
 - richiesta trasferimento del pagamento della pensione all'estero;
 - richiesta di prosecuzione volontaria dell'Assicurazione Sociale Vita.
- 2) Con la circolare n. 43 l'INPS ha previsto l'attivazione della modalità di presentazione telematica, a decorrere dal 4 giugno 2013 delle domande di:
 - riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita e del TFR di periodi o servizi non coperti da contribuzioni altrimenti non utili;
 - riconoscimento del servizio militare ai fini dell'indennità di buonuscita;

L'Istituto previdenziale prevede che per tale fattispecie siano le Amministrazioni di appartenenza ad istruire, le domande di riconoscimento e/ o riscatto di periodi ai fini del Tfs e del Tfr presentate dai richiedenti, mediante verifica e certificazione dei periodi oggetto di richiesta di valutazione.

Ciò si ricava dalle indicazioni inerenti alla modalità di trasmissione delle domande

richiamate dalla menzionata circolare INPS nr. 43, la quale precisa che per quel che concerne la domanda di riscatto da parte dell'iscritto per la valutazione onerosa ai fini dell'indennità di buonuscita o del TFR di periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili, questa va presentata alla amministrazione di appartenenza.

A tale fine, si può utilizzare l'apposito modello messo a disposizione dell'utenza nella sezione modulistica del sito internet INPS, sezione "Modulistica – Richiesta prestazioni – Trattamenti di fine servizio e previdenza"

Sia la circolare 333/H/N18 ter dell'11 aprile 2013 della Direzione centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della P.S. che le circolari INPS nr. 42 e 43 del 21 marzo 2013 sono visionabili nel loro contenuto nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Concorso pubblico a 14 posti da direttore tecnico ingegnere della polizia di stato, indetto con decreto del capo della polizia del 22/04/2013 – scorrimento graduatorie - e nuovo bando di concorso pubblico a 8 posti concorso interno, per titoli ed esami, a 2 posti, da direttore tecnico ingegnere

Si comunica che a breve sarà bandito un nuovo concorso pubblico a 8 posti da Direttore Tecnico Ingegnere della Polizia di Stato, nonché un analogo concorso interno, per titoli ed esami, a 2 posti per Direttore Tecnico Ingegnere.

Per quanto concerne il precedente concorso pubblico a 14 posti da Direttore Tecnico Ingegnere, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 22/04/2013, si precisa che scorrerà la graduatoria di tutti i restanti 6 concorrenti idonei non vincitori, che saranno assunti dopo l'espletamento del prossimo concorso pubblico da bandire a breve. Si precisa altresì che i restanti 6 aspiranti Direttori Tecnici Ingegneri Edili saranno avviati al corso di formazione professionale in concomitanza con i vincitori dell'imminente concorso pubblico da Direttore Tecnico Ingegnere a 8 posti, nonché dell'analogo concorso interno a 2 posti.

Il diritto di denuncia non può essere soggetto ad alcun filtro gerarchico

Il diritto di denuncia non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare, ad un filtro gerarchico.

Un maresciallo dei Carabinieri ha impugnato con successo la sanzione disciplinare inflittagli per essersi recato *"presso l'autorità giudiziaria al fine di rappresentare fatti attinenti il servizio, nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare il superiore diretto dell'avvenuto incontro con l'autorità giudiziaria"*;

Per aver riconosciute le proprie ragioni lo stesso militare ha dovuto, altresì, impugnare anche il rigetto del ricorso gerarchico proposto nei termini e ritenuto, dal Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri inammissibile, con l'assurda motivazione che lo stesso risultava presentato dal suo avvocato e non direttamente dall'interessato.

Il Maresciallo aveva presentato una denuncia orale alla Procura Militare per fatti attinenti all'organizzazione dei servizi navali ritenuti penalmente rilevanti, integrandola successivamente con l'indicazione di possibili abusi commessi dai responsabili della Stazione Scali Marittimi in merito ad un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima nel porto di Napoli.

Secondo il giudice amministrativo, non rileva la questione della modalità di presentazione del ricorso atteso che (Tar Napoli sentenza n.3158/14) è sufficiente che l'atto risulti sottoscritto personalmente dall'interessato, ancorché congiuntamente con il difensore.

Nel merito, a prescindere dall'effettiva veridicità delle circostanze segnalate all'autorità giudiziaria, è lampante che il militare ha esercitato un proprio diritto di denunciare sotto la propria personale responsabilità (penale e/o disciplinare sotto altri profili) fatti ritenuti delittuosi.

Nella fattispecie non si tratta di "una relazione di servizio e disciplinare" che doveva essere inoltrata per via gerarchica, ma dell'espressione di un diritto di denuncia che non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione, ad una sorta di filtro gerarchico.

Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile conclusione che il militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo connesso al servizio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi esclusivamente agli organi interni gerarchicamente sovraordinati.

Tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fatto ritenuto penalmente rilevante coinvolge in qualche modo proprio l'operato e il comportamento dei superiori gerarchici.

Evidente, per le ragioni che precedono (che rivestono carattere assorbente), l'illegittimità della sanzione inflitta non potendo il regolamento disciplinare militare essere interpretato e applicato nei termini in cui lo ha fatto l'amministrazione nella fattispecie analizzata dal Tar con la sentenza citata.

P.A.: tra diciotto mesi previsto il passaggio al digitale



In Gazzetta ufficiale n.8/2015 è stato pubblicato il testo del decreto DPCM 13 novembre 2014. Detto provvedimento prevede il termine di 18 mesi entro il quale la P.A. dovrà dire addio alla carta e passare completamente al digitale.

Il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 13 novembre scorso è rubricato "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni".

Esso contiene regole identiche sia per l'amministrazione che per i privati, per quel che concerne la redazione, la trattazione e la conservazione dei documenti in formato elettronico, aventi valore legale, di certificato o di qualsiasi atto amministrativo.

Un vero e proprio "equipaggiamento", con modalità precise per la formazione, la copia, la gestione e l'archiviazione dei file, oltre a glossari e manuali 2.0 (in arrivo nei prossimi mesi), per facilitare il completamento della migrazione verso il digitale, in ottemperanza all'obbligo già contenuto nel Codice per l'amministrazione digitale (Cad).

D'ora in poi, dunque, stando alle dichiarazioni della dirigente dell'Agid, Maria Pia Giovannini, non ci saranno più "alibi" e la P.A. dovrà adeguarsi "entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto" (il termine è perentorio), dicendo addio per sempre ai labirinti di archivi, colmi di scaffali e faldoni, sintonizzandosi sui "bit" della nuova era digitale.



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web www.cardelicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 - a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445

www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA
SIULP
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

